

INDICE

Premessa.....	13
Avvertenze.....	27

PARTE 1

MATERIA PENALE - ANNO 2000

CAPITOLO 1 - DATI RIASSUNTIVI E CONFRONTO

Tavola 1.1	– Movimento dei procedimenti.....	39
Tavola 1.2	– Procedimenti esauriti dalla Corte di cassazione.....	39
Tavola 1.3	– Delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale	40
Tavola 1.4	– Persone denunciate per le quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale.....	42
Tavola 1.5	– Delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale e persone denunciate, per regione in cui il delitto fu commesso.....	44
Tavola 1.6	– Delitti denunciati all'Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza, per specie.....	45
Tavola 1.7	– Condannati secondo alcuni caratteri.....	46
Tavola 1.8	– Condannati secondo la specie del delitto.....	47
Tavola 1.9	– Condannati per regione del commesso delitto e regione di nascita.....	48
Tavola 1.10	– Minorenni condannati secondo alcuni caratteri.....	49
Tavola 1.11	– Minorenni condannati per regione del commesso delitto e regione di nascita.....	50

CAPITOLO 2 – STATISTICA PROCESSUALE PENALE

Tavola 2.1	– Movimento dei procedimenti presso la Procura della Repubblica.....	51
Tavola 2.2	– Movimento dei procedimenti presso gli altri Uffici giudiziari.....	53
Tavola 2.3	– Movimento dei procedimenti ad esaurimento presso l'Ufficio del Pretore per distretto di Corte di appello e capoluoghi di distretto.....	55
Tavola 2.4	– Movimento dei procedimenti negli Uffici per minorenni.....	56
Tavola 2.5	– Movimento dei procedimenti presso la Procura della Repubblica con sede nei capoluoghi dei distretti di Corte di Appello.....	57
Tavola 2.6	– Movimento dei procedimenti presso gli altri Uffici giudiziari con sede nei capoluoghi dei distretti di Corte di Appello.....	59

Tavola 2.7	– Partecipazione del Pubblico Ministero alle udienze penali presso gli Uffici giudiziari.....	61
Tavola 2.8	– Udienze penali presso gli Uffici giudiziari per tipologia.....	62
Tavola 2.9	– Procedimenti iscritti presso la Procura della Repubblica per persone indagate.....	63
Tavola 2.10	– Corte di cassazione – Movimento dei procedimenti ordinari secondo i distretti nei quali furono emessi i provvedimenti impugnati.....	64
Tavola 2.11	– Corte di cassazione – Movimento dei procedimenti speciali secondo i distretti nei quali furono emessi i provvedimenti impugnati.....	65
Tavola 2.12	– Corte di cassazione – Procedimenti esauriti secondo il provvedimento emesso.....	65

CAPITOLO 3 – STATISTICA DELLA CRIMINALITA'

Tavola 3.1	– Denunce, delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale e persone denunciate, secondo la specie del delitto.....	67
Tavola 3.2	– Delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale, commessi nei comuni capoluoghi e negli altri comuni, secondo la specie del delitto.....	75
Tavola 3.3	– Delitti e persone denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale, per provincia e regione.....	77
Tavola 3.4	– Delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale secondo la specie del delitto ed il mese in cui è stato commesso.....	202
Tavola 3.5	– Persone denunciate di cittadinanza straniera, per le quali è iniziata l'azione penale, per gruppi di delitti, sesso e Paese.....	204
Tavola 3.6	– Persone denunciate di cittadinanza straniera, per le quali è iniziata l'azione penale, per regione in cui fu commesso il delitto e Paese.....	210
Tavola 3.7	– Minorenni denunciati alle Procure per minorenni secondo il delitto e la regione in cui fu commesso.....	214
Tavola 3.8	– Minorenni denunciati alle Procure per minorenni secondo il delitto, l'età ed il sesso.....	216
Tavola 3.9	– Minorenni denunciati alle Procure per minorenni secondo il sesso, la regione di residenza o domicilio e la regione in cui fu commesso il delitto ..	217
Tavola 3.10	– Minorenni il procedimento a carico dei quali è stato esaurito, secondo il tipo di delitto e la modalità di esaurimento.....	219
Tavola 3.11	– Minorenni denunciati alle Procure per minorenni secondo il delitto, il sesso, l'età e la cittadinanza.....	220
Tavola 3.12	– Minorenni denunciati di cittadinanza straniera per gruppi di delitti, sesso e Paese.....	221
Tavola 3.13	– Minorenni denunciati di cittadinanza straniera per regione in cui fu commesso il delitto e Paese.....	224
Tavola 3.14	– Minorenni denunciati di cittadinanza straniera per sesso, età e Paese	226
Tavola 3.15	– Minorenni denunciati alle Procure per minorenni secondo il delitto, lo status al momento della denuncia ed il sesso.....	227
Tavola 3.16	– Minorenni denunciati alle Procure per minorenni secondo il delitto, le misure cautelari adottate ed il sesso.....	228

CAPITOLO 4 – STATISTICA DEGLI IMPUTATI CONDANNATI

Condannati per delitti

Tavola 4.1	– Condannati per distretto di Corte di appello, Ufficio giudiziario e sesso.....	229
Tavola 4.2	– Condannati per classi di età, sesso e delitto.....	230
Tavola 4.3	– Condannati secondo il sesso, la specie ed il numero dei delitti.....	239
Tavola 4.4	– Condannati per delitto, classi di età e sesso.....	248
Tavola 4.5	– Condannati per delitto e anno in cui fu commesso.....	250
Tavola 4.6	– Condannati per delitto, intervallo di tempo fra la data del delitto e la data della sentenza e grado di giudizio.....	251
Tavola 4.7	– Condannati per delitto, ripartizione territoriale in cui fu commesso e sesso.....	253
Tavola 4.8	– Condannati con precedenti penali per delitto, recidiva e sesso.....	254
Tavola 4.9	– Condannati con precedenti penali per delitto, classi di età e sesso.....	256
Tavola 4.10	– Condannati secondo la pena inflitta, il delitto e la regione in cui fu commesso.....	258
Tavola 4.11	– Condannati alla sola multa per distretto di Corte di appello.....	269
Tavola 4.12	– Condannati alla multa congiunta alla reclusione, per distretto di Corte di appello.....	270
Tavola 4.13	– Condannati per distretto di Corte di appello, alcuni benefici di legge ed alcune misure di sicurezza.....	270
Tavola 4.14	– Condannati per regione di nascita e regione del commesso delitto.....	271
Tavola 4.15	– Condannati nati all'estero, per classi di età e Paese.....	272
Tavola 4.16	– Condannati nati all'estero per ripartizione territoriale in cui fu commesso il delitto, sesso e Paese.....	274
Tavola 4.17	– Condannati nati all'estero per gruppi di delitti, sesso e Paese.....	276
Tavola 4.18	– Minorenni condannati per distretto di Corte di appello, età e sesso.....	278
Tavola 4.19	– Minorenni condannati per delitto, Ufficio giudiziario e sesso.....	278
Tavola 4.20	– Minorenni condannati per delitto e anno in cui fu commesso.....	279
Tavola 4.21	– Minorenni condannati per delitto, ripartizione territoriale in cui fu commesso e sesso.....	280
Tavola 4.22	– Minorenni condannati per delitto, pena inflitta e sesso.....	281
Tavola 4.23	– Minorenni condannati per regione di nascita e regione del commesso delitto.....	282

Condannati per contravvenzioni

Tavola 4.24	– Condannati per distretto di Corte di appello, Ufficio giudiziario e sesso.....	283
Tavola 4.25	– Condannati secondo il sesso, la specie ed il numero delle contravvenzioni.....	284
Tavola 4.26	– Condannati per contravvenzione, classi di età e sesso.....	286
Tavola 4.27	– Condannati per contravvenzione, ripartizione territoriale in cui fu commessa, sesso e luogo di nascita.....	290
Tavola 4.28	– Condannati per contravvenzione, ripartizione territoriale in cui fu commessa e classi di età.....	296
Tavola 4.29	– Condannati con precedenti penali per contravvenzione, classi di età e sesso.....	304
Tavola 4.30	– Condannati senza precedenti penali per contravvenzione, classi di età e sesso.....	308
Tavola 4.31	– Condannati alla sola pena dell'ammenda per contravvenzione e sesso.....	312

Tavola 4.32	– Condannati alla pena dell'arresto per contravvenzione e sesso.....	316
Tavola 4.33	– Condannati secondo il sesso, il Paese di nascita ed il numero delle contravvenzioni.....	320
Tavola 4.34	– Condannati nati all'estero, per classi di età, sesso e Paese.....	322
Tavola 4.35	– Condannati nati all'estero per ripartizione territoriale in cui fu commessa la contravvenzione, sesso e Paese.....	326
Tavola 4.36	– Condannati nati all'estero per gruppi di contravvenzioni, sesso e Paese.....	328

CAPITOLO 5 – STATISTICA DELLA DELITTUOSITA'

Tavola 5.1	– Delitti denunciati all'Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza, per regione e ripartizione territoriale.....	333
Tavola 5.2	– Delitti e persone denunciati all'Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza, per provincia e regione.....	334

CAPITOLO 6 – STATISTICA PROCESSUALE PENALE MILITARE

Tavola 6.1	– Procure militari.....	457
Tavola 6.2	– Uffici dei giudici per le indagini preliminari presso i Tribunali militari.....	458
Tavola 6.3	– Tribunali militari.....	458
Tavola 6.4	– Procure generali militari.....	459
Tavola 6.5	– Corte militare di appello e sezioni distaccate.....	459

CAPITOLO 7 – STATISTICA DEI SUICIDI E DEI TENTATIVI DI SUICIDIO

Tavola 7.1	– Suicidi e tentativi di suicidio accertati dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, per provincia e regione.....	461
Tavola 7.2	– Suicidi e tentativi di suicidio accertati dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, per alcuni caratteri.....	463
Tavola 7.3	– Suicidi accertati dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, per classi di età, sesso, movente, mese ed ora.....	464
Tavola 7.4	– Suicidi e tentativi di suicidio accertati dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, per classi di età, sesso e regione.....	465

CAPITOLO 8 – DATI RETROSPETTIVI

Tavola 8.1	– Delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale – Anni dal 1930 al 1939 e dal 1950 al 1999.....	467
Tavola 8.2	– Condannati in totale e per alcune specie di delitti – Anni dal 1921 al 1930, dal 1950 al 1973 e dal 1976 al 1999.....	468

PARTE 2

MATERIA PENITENZIARIA

CAPITOLO 9 – MOVIMENTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA PER ADULTI

Tavola 9.1	– Ingressi e presenze negli Istituti penitenziari per adulti, per posizione giuridica e per sesso.....	471
Tavola 9.2	– Ingressi e presenze negli Istituti di custodia cautelare per adulti, per posizione giuridica e per sesso.....	471
Tavola 9.3	– Ingressi e presenze negli Istituti per l'esecuzione delle pene e negli Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza per adulti, per posizione giuridica e per sesso.....	472
Tavola 9.4	– Uscite e motivi dell'uscita dagli Istituti penitenziari per adulti, per sesso.....	473
Tavola 9.5	– Uscite e motivi dell'uscita dagli Istituti di custodia cautelare per adulti, per sesso.....	473
Tavola 9.6	– Uscite e motivi dell'uscita dagli Istituti per l'esecuzione delle pene e dagli Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza per adulti, per sesso.....	474
Tavola 9.7	– Ingressi e presenze negli Istituti di custodia cautelare per adulti, per distretto di Corte di appello e sesso	475
Tavola 9.8	– Uscite e motivi dell'uscita dagli Istituti di custodia cautelare per adulti, per distretto di Corte di appello e sesso.....	476
Tavola 9.9	– Ingressi negli Istituti penitenziari per adulti dallo stato di libertà, per posizione giuridica, sesso e reato.....	477
Tavola 9.10	– Ingressi negli Istituti penitenziari per adulti di cittadinanza straniera dallo stato di libertà per classi di età, Paese e sesso	478
Tavola 9.11	– Ingressi negli Istituti penitenziari per adulti dallo stato di libertà, per regione del commesso reato, regione di nascita e regione di domicilio.....	482
Tavola 9.12	– Ingressi negli Istituti penitenziari per adulti dallo stato di libertà, di tossicodipendenti, di sottoposti a screening volontario, di risultati positivi all'HIV per sesso, cittadinanza e regione.....	484

CAPITOLO 10 - DETENUTI PRESENTI NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA PER ADULTI, PER POSIZIONE GIURIDICA

Tavola 10.1	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, per posizione giuridica, durata della pena e sesso.....	485
Tavola 10.2	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di custodia cautelare per adulti, per posizione giuridica, durata della pena e sesso.....	485
Tavola 10.3	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per adulti, per posizione giuridica, durata della pena e sesso.....	486
Tavola 10.4	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di custodia cautelare per adulti, per distretto di Corte di appello, per posizione giuridica, durata della pena e sesso.....	487
Tavola 10.5	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, per classi di età, reato e sesso.....	488

Tavola 10.6	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, per stato civile, reato e sesso.....	490
Tavola 10.7	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, per grado di istruzione, reato e sesso.....	492
Tavola 10.8	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti di cittadinanza straniera, per classi di età, reato e sesso.....	494
Tavola 10.9	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti di cittadinanza straniera, per classi di età, Paese e sesso	496
Tavola 10.10	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, per classi di età, regione del commesso reato e sesso.....	500
Tavola 10.11	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, per stato civile, regione del commesso reato e sesso.....	501
Tavola 10.12	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, per grado di istruzione, regione del commesso reato e sesso.....	502
Tavola 10.13	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti in attesa di primo giudizio, per periodo di custodia cautelare trascorso dalla data di arresto, regione di detenzione e sesso.....	503
Tavola 10.14	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti appellanti e ricorrenti, per periodo di custodia cautelare trascorso dalla data di arresto, regione di detenzione e sesso.....	504
Tavola 10.15	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti tossicodipendenti, alcoolodipendenti, per cittadinanza, sesso e regione....	505

CAPITOLO 11- ATTIVITA' DEI DETENUTI, STRUTTURE PENITENZIARIE, PROVVEDIMENTI DEI MAGISTRATI DI SORVEGLIANZA

Tavola 11.1	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, lavoranti e non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, per sesso, cittadinanza e regione.....	507
Tavola 11.2	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, per tipo di attività economica, sesso e regione.....	507
Tavola 11.3	– Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, per tipo di attività economica, sesso e regione.....	508
Tavola 11.4	– Corsi professionali negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti terminati nell'anno per detenuti iscritti e promossi, per sesso, cittadinanza e regione	508
Tavola 11.5	– Corsi, negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, di alfabetizzazione per stranieri, e corsi scolastici e iscritti per grado.....	509
Tavola 11.6	– Capienza degli Istituti di prevenzione e di pena per adulti e suicidi tentati e consumati per regione.....	509
Tavola 11.7	– Provvedimenti di competenza degli Uffici di sorveglianza.....	510
Tavola 11.8	– Provvedimenti di competenza dei Tribunali di sorveglianza.....	515
Tavola 11.9	– Provvedimenti di competenza degli Uffici di sorveglianza per minorenni ...	519
Tavola 11.10	– Provvedimenti di competenza dei Tribunali di sorveglianza per minorenni.....	521

CAPITOLO 12- MINORENNI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI GIUSTIZIA MINORILE

Tavola 12.1	– Movimento dei minorenni nei Centri di prima accoglienza, per cittadinanza e ripartizione territoriale.....	523
Tavola 12.2	– Ingressi di minorenni nei Centri di prima accoglienza, per motivo, cittadinanza, ripartizione territoriale e sesso,	524
Tavola 12.3	– Reati relativi agli ingressi di minorenni nei Centri di prima accoglienza, per cittadinanza e sesso.....	524
Tavola 12.4	– Uscite di minorenni dai Centri di prima accoglienza, per motivo, cittadinanza, ripartizione territoriale e sesso.....	525
Tavola 12.5	– Uscite di minorenni dai Centri di prima accoglienza, per tipo di misura cautelare applicata, cittadinanza, ripartizione territoriale e sesso	525
Tavola 12.6	– Movimento e presenza media giornaliera negli Istituti penali per minorenni, per cittadinanza e ripartizione territoriale.....	526
Tavola 12.7	– Ingressi negli Istituti penali per minorenni, per posizione giuridica, ripartizione territoriale e sesso	527
Tavola 12.8	– Uscite dagli Istituti penali per minorenni, per posizione giuridica, ripartizione territoriale e sesso	527
Tavola 12.9	– Presenze al 31 dicembre negli Istituti penali per minorenni, per cittadinanza, per sesso, per posizione giuridica ed età.....	528
Tavola 12.10	– Reati relativi agli ingressi di soggetti negli Istituti penali per minorenni, per cittadinanza e sesso.....	528
Tavola 12.11	– Soggetti presi in carico dagli Uffici di servizio sociale per minorenni, per cittadinanza e sesso.....	529
Tavola 12.12	– Principali interventi attuati dagli Uffici di servizio sociale per minorenni nei confronti di soggetti sottoposti a provvedimento penale presi in carico, per sesso.....	530
Tavola 12.13	– Collocamenti in comunità di minorenni sottoposti a provvedimento penale, per tipo di provvedimento e sesso.....	530
Tavola 12.14	– Soggetti assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei servizi della Giustizia Minorile, per cittadinanza, sesso e alcuni caratteri.....	531

PREMESSA¹

1. L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PENALE IN ITALIA

1.1 - ORGANI DELLA GIUSTIZIA PENALE

L'anno 2000 si caratterizza per la definitiva entrata in vigore, anche nel campo della giustizia penale di una grande riforma: l'istituzione del giudice unico.

L'attuazione di tale riforma, prevista dal d.lgs. 19.12.1998 n.51, ha comportato notevoli e sostanziali riflessi sotto l'aspetto *ordinamentale*, connesso al concetto di ufficio giudiziario, e *processuale* per quanto invece attiene l'organo giudicante.

Riguardo al primo aspetto, alla data del 2 giugno 1999 si è dato luogo alla soppressione di 165 Preture circondariali e delle relative Procure, di 502 Sezioni distaccate di pretura provvedendo contestualmente, per parte di esse, alla loro trasformazione in Sezioni distaccate di tribunale.

Relativamente al secondo aspetto, vale a dire quello processuale, che prevede un organo giudicante, nella maggior parte dei casi monocratico, formato cioè da un solo magistrato, l'applicazione della riforma ha presentato, essenzialmente nel ramo penale, notevoli problematiche in termini processuali e di garanzia, tali da far ritenere opportuno un intervento legislativo che si è sviluppato in due direzioni: la prima, prorogando appunto alla data del 2 gennaio 2000 l'entrata in vigore della normativa sul giudice unico nel settore penale (d.l. 24.5.1999 n.145 convertito in l. 22.7.1999 n.234), la seconda attraverso l'emanazione di ulteriori nuove norme (l. 16.12.1999 n.479) più adeguate e coerenti con gli obiettivi della riforma.

Tenuto conto delle innovazioni introdotte la giustizia penale risulta amministrata attualmente dai seguenti organi: 164 Tribunali con relative Procure della repubblica, 218 Sezioni distaccate di tribunale, 29 Corti di appello (comprese tre sezioni distaccate), con le relative Procure generali, la Corte di Cassazione e la Procura generale presso la Corte di Cassazione.

Il quadro suddetto è suscettibile, comunque, già nel prossimo futuro, ad essere modificato in quanto attualmente, in tal senso, sono intervenute delle sostanziali innovazioni normative quali il decreto legislativo 3 dicembre 1999, n.491 che ha istituito, nell'ambito dei distretti di Corte di appello di Roma e di Napoli, due nuovi Tribunali con le relative Procure della repubblica ed il decreto legislativo 28 agosto 2000 n.274 che disciplina la competenza penale del Giudice di pace per taluni reati, a norma dell'art.14 della legge 24 novembre 1999, n.468.

Nulla è variato, invece, per le altre magistrature che intervengono in sede penale in materia di legislazione minorile (Tribunali per i minorenni), di reati commessi da militari (Tribunali militari), di misure alternative alla detenzione e di trattamento dei detenuti (Tribunali ed Uffici di sorveglianza).

Dal punto di vista territoriale, per quanto concerne l'amministrazione giudiziaria nell'anno 2000, il territorio nazionale è suddiviso in 26 distretti e tre sezioni, territori di competenza delle Corti di appello, e in 164 circondari, di competenza dei Tribunali.

¹ I testi sono stati redatti da Armando Caputo (paragrafo 1) e Mauro Albani (paragrafo 2). Hanno curato l'approntamento delle tavole statistiche del volume: Claudio Caterino, Annarita Mayer, Amelia Menaldi, Laura Rossetti, Franco Turetta, Daniela Visentin.

a) Pretura

Come indicato, l'istituzione del giudice unico di primo grado ha comportato la soppressione della Pretura quale ufficio giudiziario, le cui competenze e i cui organi sono andati a confluire nel Tribunale.

Le norme relative al libro ottavo del codice di procedura penale riguardanti il "Procedimento davanti al pretore" sono state sostituite da quelle riguardanti il "Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica"

La nuova normativa, comunque, ha previsto tra le disposizioni transitorie e finali che, in caso di regolare costituzione delle parti prima del 2 giugno 1999, i giudizi di primo grado proseguono con l'applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente anche per quanto concerne la competenza e la composizione dell'organo giudicante.

La medesima normativa ha inoltre previsto il trasferimento agli organi della pubblica amministrazione di funzioni amministrative in precedenza attribuite alla competenza del pretore.

b) Tribunale

Per effetto dell'istituzione del giudice unico, che come evidenziato ha comportato la soppressione delle Preture e la loro unificazione con i Tribunali, l'ufficio giudiziario competente per tutti i giudizi di primo grado è il Tribunale, che viene quindi a sommare le attribuzioni già attribuite al pretore fino all'entrata in vigore della riforma.

Il Tribunale opera in composizione per lo più monocratica, salvo talune ipotesi tassativamente previste dalla legge per le quali è invece prevista la composizione collegiale (tre giudici). L'attuale normativa attribuisce infatti alla competenza del Tribunale in composizione collegiale solo alcuni specifici reati ed, in generale, quei delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni.

Una sezione speciale del Tribunale costituisce la *Corte di assise*, cui è attribuita una specifica competenza per i delitti più gravi, indicati dall'art. 5 del Codice di procedura penale. È composta da un magistrato di Appello, che la presiede, da un magistrato di Tribunale e da sei giudici popolari.

In campo penale, in base a quanto previsto dal d.l.vo 51/1998, fino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale sui reati già attribuiti, in base alle disposizioni precedenti, alla competenza del tribunale ed in composizione monocratica sui reati già appartenenti alla competenza del pretore.

Come indicato la nuova riforma non ha prodotto effetti per quanto riguarda il *Tribunale per i minorenni* istituito in ogni capoluogo di distretto di Corte di appello con competenza specifica. In materia penale esso funziona come organo collegiale (di cui fa parte un membro onorario scelto fra esperti in psicologia e psichiatria) ed ha competenza per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 che, secondo le leggi vigenti, siano penalmente perseguibili.

c) Corte di appello

Ha sede in ogni capoluogo di distretto e comprende più circondari; è organo collegiale e si articola in sezioni.

Ha competenza a giudicare sulle impugnazioni avverso le sentenze di condanna o di proscioglimento appellabili del Tribunale e del Giudice per le indagini preliminari, in questo ultimo caso, quando si tratta di appellare sentenze per reati di competenza del Tribunale.

Nell'ambito della Corte di appello è istituita una apposita sezione, la *Corte di assise* di appello che ha competenza sugli appelli avverso sentenze pronunciate dalla Corte di assise e dal Giudice per le indagini preliminari, per reati di competenza della Corte di assise.

Presso ogni Corte di appello è altresì istituita una *Sezione per i minorenni*, competente per le impugnazioni avverso le sentenze di primo grado della magistratura minorile.

d) Corte di Cassazione

È un organo collegiale, ha sede in Roma con competenza su tutto il territorio nazionale. Svolge le sue funzioni a Sezioni semplici o anche a Sezioni unite nel caso che la materia proposta sia ritenuta di speciale rilevanza ovvero venga rilevato che la questione di diritto da esaminare ha dato luogo o può dare luogo ad un contrasto giurisprudenziale. La Corte di Cassazione giudica sui ricorsi proposti per i motivi tassativamente previsti dalla legge ed, in generale, sui ricorsi avverso sentenze pronunciate in grado di appello ovvero sentenze inappellabili emesse in primo grado. La Corte di Cassazione, come organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme applicazione della legge penale, l'unità del diritto oggettivo e regola i conflitti di competenza e di giurisdizione.

e) Uffici del Pubblico Ministero

Presso i Tribunali e le Corti di appello è costituito l'Ufficio del Pubblico Ministero, le cui funzioni sono svolte dal Procuratore della Repubblica. Egli dirige e svolge le indagini preliminari anche avvalendosi dell'attività della polizia giudiziaria ed inizia l'azione penale quando non sussistono i presupposti (infondatezza della notizia di reato o non esercitabilità dell'azione penale) per la richiesta di archiviazione. L'azione del P.M. è sottoposta al controllo del giudice per le indagini preliminari (G.I.P.), al quale al termine della fase delle indagini (*fase procedimentale*), il P.M. stesso formula richiesta, nelle forme previste dalla legge, di archiviazione o di rinvio a giudizio. Nel momento in cui il processo ha inizio, il P.M. assume un ruolo di parte davanti al giudice in posizione di parità dialettica con la propria controparte.

Nei procedimenti di impugnazione le funzioni del Pubblico Ministero sono svolte dal Procuratore Generale presso la Corte di appello il quale svolge anche una attività di coordinamento dei P.M. del proprio distretto per indagini collegate riguardanti reati di particolare gravità.

Presso la Corte di Cassazione è costituita una Procura generale.

Nei Uffici del Pubblico ministero dei Tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto di Corte d'appello, sono collocate le Direzioni Distrettuali Antimafia composte da magistrati aventi una specifica competenza nelle indagini riguardanti i fenomeni di criminalità organizzata. Parimenti, nello svolgimento dei procedimenti per i delitti di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia, le funzioni del G.I.P. sono esercitate dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale con sede nei capoluoghi di distretto.

Il coordinamento di tali indagini compete alla Direzione Nazionale Antimafia istituita nell'ambito della Procura generale della Corte di Cassazione.

f) Giustizia militare

In base al vigente Codice di procedura penale militare sono previsti i seguenti organi: Tribunali militari, Corti militari di appello, Uffici del Pubblico Ministero, Corte di Cassazione.

I *Tribunali militari*, in numero di nove, sono organi collegiali ed hanno competenza per i reati previsti dal Codice penale militare di pace.

Le *Corti militari di appello* sono tre, sono organi collegiali ed hanno competenza per le impugnazioni avverso le sentenze appellabili dei Tribunali militari.

Gli *Uffici del Pubblico Ministero* sono le nove Procure militari della Repubblica presso i Tribunali militari, le tre Procure generali militari presso le Corti militari di appello e la Procura generale militare presso la Corte di cassazione.

La *Corte di cassazione militare*, costituita da una Sezione presso la Corte di Cassazione di Roma, è competente su ricorsi avverso sentenze pronunciate in grado di appello o avverso sentenze inappellabili emesse in primo grado.

1.2- ORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE

a) Attività processuale penale

Le fasi essenziali del procedimento penale secondo il vigente Codice di procedura sono le seguenti:

Notizia di reato – La notizia di reato è segnalata dalla Polizia Giudiziaria (informativa di P.G.) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di competenza. Altre fonti tipiche di segnalazione di reato sono la denuncia da parte di privati o di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, nonché il referto compilato in ambito sanitario per situazioni configurabili come delitti. Altre forme di *notitia criminis* sono quelle che la P.G. o il P.M. acquisiscono di propria iniziativa.

Indagini preliminari – Avvenuta l'iscrizione della notizia di reato negli appositi registri tenuti presso il Pubblico Ministero, inizia la fase pre-processuale delle indagini preliminari finalizzata alle determinazioni riguardanti l'esercizio o meno dell'azione penale; nel caso non sussistano i presupposti per l'inizio dell'azione penale il procedimento si esaurisce per archiviazione. Ogni azione esercitata durante le indagini preliminari dal P.M. è sottoposta al controllo ed all'approvazione del Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.), organo monocratico il quale garantisce i diritti delle parti e tutela la legalità del procedimento.

Anche la P.G. partecipa alla fase delle indagini preliminari ma, nel caso di esercizio dell'azione penale, essa non prende parte al contraddittorio dinanzi al giudice.

La durata delle indagini preliminari è limitata nel tempo al fine di assicurare ritmi solleciti alla fase investigativa tutelando così gli interessi sia dell' indagato che della parte offesa; il termine ordinario è di sei mesi decorrenti dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato, è invece di un anno per alcuni reati di particolare gravità.

Su richiesta del P.M. tali termini sono, tuttavia, suscettibili di proroga da parte del G.I.P. entro un limite massimo di diciotto mesi complessivi che viene elevato a due anni per specifiche ipotesi di criminalità.

Nel corso delle indagini preliminari vengono ricercate, da parte del Pubblico Ministero e da parte della difesa, le prove che saranno poi discusse in dibattimento. In generale nessuna prova raccolta può essere considerata acquisita e definitiva; essa può, quindi, essere contestata e controbattuta solo durante il dibattimento.

Ai sensi della recente normativa (L. n.479/99), che ha inteso garantire quanto più possibile il diritto alla difesa, il P.M. è obbligato prima della scadenza del termine delle indagini preliminari e della richiesta di rinvio a giudizio, a notificare all' indagato e al suo difensore un avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Incidente probatorio – In presenza di talune ipotesi previste dalla legge, la regola generale secondo la quale la prova raccolta, durante le indagini preliminari, deve essere formata solo durante il dibattimento, ammette una eccezione che prende il nome di "incidente probatorio"; esso può essere richiesto sia dal P.M. che dalla difesa.

Quando si ritiene, infatti, che la prova individuata non sia rinviabile e, pertanto, non possa essere prodotta per la data del dibattimento (ad esempio in caso di testimonianza di persona gravemente malata), si chiede di anticipare l'acquisizione della prova stessa affinché possa mantenere il suo valore fino alla fase del giudizio.

Un particolare caso in cui è previsto l'incidente probatorio si ha quando, in presenza di reati di violenza sessuale e di prostituzione e pornografia minorile, è necessaria la testimonianza di un minore di anni sedici.

Archiviazione – Nei casi in cui la notizia di reato si sia rivelata infondata oppure manchi una condizione di procedibilità oppure il reato sia estinto o il fatto non sia previsto dalla legge come reato o, infine, gli autori del reato siano rimasti ignoti ed, in genere gli elementi acquisiti non sono ritenuti idonei a sostenere l'accusa in giudizio, si procede, su richiesta del P.M., ad archiviazione che pone termine al procedimento.

Imputazione, inizio dell'azione penale – Quando, al termine delle indagini preliminari, non si procede ad archiviazione, viene formulata imputazione e si dà luogo all'inizio dell'azione penale nei confronti della persona indagata che assume da questo momento il ruolo di imputato. L'imputazione, con la quale inizia la fase del processo, comporta un rinvio a giudizio, che può essere ordinario o speciale, in taluni casi determinati dalla legge è prevista la citazione diretta a giudizio da parte del P.M.

L'iter ordinario del processo si svolge attraverso distinte fasi: le indagini preliminari, l'udienza preliminare, il dibattimento.

I procedimenti "speciali", alternativi a quello ordinario, sono il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta, il giudizio immediato, il giudizio direttissimo, il procedimento per decreto. Tali procedimenti sono spesso anche alternativi tra di loro.

Udienza preliminare – A conclusione delle indagini e con il deposito della richiesta di rinvio a giudizio, si può tenere, davanti al G.U.P., l'udienza preliminare.

All'udienza partecipano necessariamente le parti e, nel corso dell'udienza, l'imputato ha l'opportunità di ribattere davanti al giudice le accuse del P.M.

Per tale motivo, la recente normativa (l.n.479/99) ha uniformato l'accertamento sulla regolare costituzione delle parti nell'udienza preliminare a quanto previsto nel dibattimento prevedendo, ad esempio il rinvio dell'udienza in caso di mancata presentazione dell'imputato per assoluta impossibilità, caso fortuito o di forza maggiore ed ogni altro legittimo impedimento.

La medesima normativa, alla luce di quanto previsto dall'istituzione del Giudice unico, ha stabilito che si fa sempre luogo all'udienza preliminare per i reati di competenza del rito collegiale, mentre per quelli di competenza del rito monocratico si ha l'udienza preliminare solo nei casi non sia prevista la citazione diretta a giudizio così come richiesto tassativamente per determinate tipologie di reato.

Quando il G.U.P ritiene di poter decidere allo stato degli atti, emette sentenza di non luogo a procedere sul merito dell'imputazione o decreto che dispone il giudizio ordinario.

Ai sensi della normativa che ha introdotto il giudice unico è previsto che non può svolgere l'udienza preliminare come G.U.P. il magistrato che, per lo stesso processo, ha svolto in precedenza le funzioni di giudice per le indagini preliminari.

Giudizio abbreviato – L'imputato può richiedere, rinunciando al dibattimento, che il procedimento sia definito sulla base degli elementi raccolti durante le indagini preliminari. Per accedere a tale tipo di giudizio non è più previsto, come in passato, il consenso da parte del P.M. avendo il giudice l'obbligo di accogliere comunque la richiesta salvo il caso che sia l'imputato stesso a condizionare la sua richiesta ad una integrazione probatoria. Il giudice decide allo stato degli atti e, in base alla recente normativa, anche sulle prove acquisite in sede di integrazione probatoria.

Il giudizio abbreviato si può concludere con sentenza di non doversi procedere o con sentenza di assoluzione oppure di condanna. In quest'ultimo caso comunque, essendo il giudizio abbreviato un rito premiale, la pena viene ridotta di un terzo.

Applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) – Nei casi in cui la pena prevista, tenuto conto delle attenuanti e della diminuzione fino a un terzo, non supera i due anni, può essere richiesta dall'imputato o dal P.M. l'applicazione della pena su richiesta. Se vi è l'accordo tra le parti riguardo l'entità della pena da irrogare e sull'affermazione di colpevolezza e se le condizioni pattuite e prospettate nella richiesta sono valutate accoglibili, il Giudice dispone con sentenza l'applicazione della pena. I vantaggi per l'imputato consistono in una riduzione della pena, nell'esclusione al pagamento delle spese processuali, nell'assenza di pene accessorie e di misure di sicurezza.

La sentenza di patteggiamento è inappellabile, ma solo ricorribile in Cassazione per motivi di legittimità.

Procedimento per decreto – Nel caso il P.M. ritenga che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se in sostituzione di una pena detentiva, può richiedere al G.I.P. l'emissione del decreto penale di condanna; in mancanza di opposizione da parte dell'imputato questo diventa esecutivo.

Giudizio immediato – Consiste nel passaggio diretto dalla fase delle indagini preliminari al giudizio dibattimentale, saltando l'udienza preliminare. Può essere richiesto dal P.M. quando la prova è evidente ma può anche essere richiesto dall'imputato che desideri accedere immediatamente al giudizio dibattimentale ed è disposto con decreto del G.I.P. in presenza dei presupposti di legge. L'imputato che abbia ricevuto notificazione del decreto di giudizio immediato può comunque richiedere, entro sette giorni, in alternativa il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta.

Giudizio direttissimo – Anche questa forma di giudizio, come la precedente, si caratterizza per la mancanza della udienza preliminare. Essa è applicabile per ogni tipo di reato, nei casi in cui vi sia arresto in flagranza o confessione del reato commesso. Se l'imputato è allo stato libero il P.M. deve notificargli il decreto di citazione a giudizio, se invece è detenuto esso deve essere presentato direttamente all'udienza dibattimentale dove il P.M. eserciterà l'azione penale. L'imputato ha comunque facoltà di richiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, con i vantaggi che ne derivano.

Il giudizio direttissimo si differenzia dal giudizio immediato in quanto per accedere a tale rito non è richiesta la intermediazione da parte del G.I.P. prevista, invece, nel giudizio immediato per la emissione del decreto.

Giudizio ordinario, dibattimento – Al di fuori dei casi in cui il procedimento possa concludersi con uno dei "riti alternativi" sopra menzionati, la conclusione avviene normalmente con il giudizio ordinario in pubblico dibattimento.

Con la riforma del codice di procedura penale avvenuta nel 1989, il Giudice non è a conoscenza dei risultati delle indagini svolte dal P.M., salvo particolari eccezioni, quali quelle inerenti l'incidente probatorio dove l'assunzione delle prove non può essere rinviata.

Davanti al Giudice, secondo i principi della oralità, pubblicità e parità dialettica tra le parti, sia l'accusa che la difesa propongono le prove raccolte, presentano i loro testimoni, espongono i fatti.

Il Giudice è chiamato a valutare i fatti sulla base di un pubblico contraddittorio, dove accusa e difesa sono posti sullo stesso piano, nell'intento di garantire l'obiettività e l'imparzialità della giustizia.

Procedimento minorile – Il vigente Codice di procedura penale minorile è prevalentemente incentrato al recupero e alla tutela del minore deviante, prevedendo risposte diversificate a seconda della personalità e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore.

In ogni fase del procedimento, al minore è assicurata l'assistenza dei genitori o di altra persona idonea, e dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

Anche in presenza di una commissione di reato e di accertata responsabilità penale nei confronti del minore, nei casi in cui venga riconosciuta la "tenuità" e l'"occasionalità" del fatto, il Giudice minorile può emettere sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minore.

In tema di libertà personale nei confronti di minorenni per i reati punibili con pena inferiore nel massimo a nove anni non è consentita l'adozione di custodia cautelare, salvo per alcune tipologie di delitto. Lo stesso limite è previsto per l'arresto in flagranza di reato, che resta comunque sempre facoltativo, mentre per operare il fermo si richiede anche un minimo edittale non inferiore a due anni.

Anche quando l'azione penale è iniziata, il Giudice può "sospendere" il corso del procedimento per una durata predeterminata e "mettere alla prova" il minore. Questi viene affidato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per opportune "attività di osservazione, trattamento e sostegno". Se, tenuto conto del comportamento del minore e della evoluzione della sua personalità, la prova ha esito positivo, il reato viene dichiarato estinto.

Una particolare tipologia di definizione del procedimento minorile è la concessione del c.d. *perdono giudiziale* che può avvenire in udienza preliminare o dibattimentale.

Nel procedimento minorile non è possibile il patteggiamento né è ammissibile il decreto penale in quanto il primo presuppone il conseguimento di una piena maturità di scelta che il minore non può avere ed il secondo non prevede quella adeguata e necessaria valutazione

della personalità del minore che, invece, rappresenta la base per tutte le scelte in campo penale minorile.

1.3- ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

In base all'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni) l'organizzazione degli Istituti di prevenzione e di pena per adulti si articola in: Istituti di custodia cautelare, Istituti per l'esecuzione delle pene ed Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Gli Istituti in funzione alla data del 31 dicembre 2000 risultano 192 di custodia cautelare, 30 per l'esecuzione delle pene e 9 per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

a) *Istituti di custodia cautelare* - Si distinguono in:

- 1) Case circondariali, istituite in ogni capoluogo di circondario, sede di tribunale;
- 2) Case mandamentali, istituite normalmente nei capoluoghi di mandamento.

b) *Istituti per l'esecuzione delle pene* - Si distinguono in:

- 1) Case di arresto: per l'esecuzione della pena dell'arresto (non sono state ancora istituite);
- 2) Case di reclusione: per l'esecuzione della pena della reclusione.

c) *Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive* - Queste costituiscono mezzi di prevenzione individuale della delinquenza, secondo la disciplina dettata dal Codice Penale.

I relativi Istituti sono ordinati in rapporto alle diverse categorie di persone socialmente pericolose nei confronti delle quali possono essere applicate le misure di sicurezza: rientrano in detti Istituti le Colonie agricole e Case di lavoro, gli Ospedali psichiatrici giudiziari e le Case di cura e di custodia.

L'assegnazione e la distribuzione dei detenuti negli istituti deve essere finalizzata a rendere possibile l'individualizzazione del trattamento e rispondere alla esigenza di evitare influenze nocive reciproche.

Per tali motivi gli imputati sottoposti a procedimento penale devono essere tenuti separati dai condannati e dagli internati, i giovani al di sotto dei venticinque anni dagli adulti, i condannati dagli internati ed i condannati all'arresto da quelli alla reclusione.

I condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati ad istituti di custodia cautelare nei limiti e con modalità previsti dal regolamento.²

In base alla vigente normativa (D.L.vo 28 luglio 1989, n. 272) i Servizi dei centri per la giustizia minorile, competenti nel campo penale, si distinguono in:

- a) *Centri di prima accoglienza*: accolgono i minorenni arrestati, fermati o accompagnati fino all'udienza di convalida. In alternativa, il pubblico ministero può disporre che il minorenne venga condotto presso una comunità pubblica o autorizzata ovvero, in presenza di determinate condizioni, presso l'abitazione familiare.
- b) *Istituti penali per minorenni*: accolgono i minorenni imputati e condannati per gravi delitti.
- c) *Istituti di semilibertà con servizi diurni*: accolgono i minorenni sottoposti a regime di semilibertà o semidetenzione. I servizi diurni vengono attivati per l'attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive.
- d) *Comunità*: accolgono i minorenni a disposizione dell'Autorità o in espiazione di pena. Nella Comunità viene eseguita la misura di sicurezza del Riformatorio giudiziario. Oltre alle comunità dell'Amministrazione della giustizia minorile operano comunità private con le quali il Dipartimento per la Giustizia Minorile stipula convenzioni.

² Il più recente regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà è stato approvato con D.P.R. 30 giugno 2000 n.230 esso ha abrogato il precedente regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario di cui al D.P.R. 29 aprile 1976 n. 431.

- e) *Uffici di servizio sociale per minorenni*: attuano interventi a favore di minorenni entrati nel circuito penale.

2. PRINCIPALI RISULTATI

2.1 MATERIA PENALE

I dati statistici sul movimento dei procedimenti penali (procedimenti sopravvenuti, esauriti e pendenti presso gli uffici giudiziari) sono utili a fornire un quadro globale del funzionamento del "sistema giustizia". Essi consentono, tra l'altro, la costruzione di indicatori che permettono di valutare l'attività dell'apparato giudiziario in relazione alla domanda di giustizia (quale emerge dalle evidenze amministrative).

Verranno nel seguito esaminati aggregati e flussi principali relativi all'anno 2000. Per effetto dell'entrata in vigore della nuova normativa sul Giudice Unico di primo grado i dati sono difficilmente confrontabili con quelli relativi a periodi precedenti.

Il numero dei procedimenti pendenti alla fine di ciascun anno fornisce una prima importante indicazione circa l'attività degli uffici, in quanto ad esempio una crescita di questo sta a significare che gli Uffici giudiziari non sono stati in grado di esaurire un numero di procedimenti pari a quelli sopravvenuti durante l'anno, ma soltanto una parte di essi. Il saldo dei procedimenti pendenti è infatti in generale conseguenza dell'andamento, nel corso dell'anno di riferimento, sia dei procedimenti sopravvenuti che di quelli esauriti.

Esaminando gli Uffici di procura si rileva che erano 3.959.690 i procedimenti pendenti al 31 dicembre 2000 presso i Tribunali e 23.040 quelli presso i Tribunali per i minorenni. Per quanto riguarda gli altri uffici erano 1.366.668 i procedimenti pendenti per gli Uffici del G.I.P. e del G.U.P. presso i Tribunali, 211.324 e 49.786 quelli pendenti presso i Tribunali rispettivamente rito monocratico e rito collegiale, 701 quelli pendenti presso le Corti di assise. Erano poi 3.616 i procedimenti pendenti al 31 dicembre 2000 presso i Tribunali per i minorenni, 18.040 quelli pendenti presso gli Uffici del G.I.P. dei Tribunali per i minorenni, 14.332 quelli pendenti presso gli Uffici del G.U.P. dei Tribunali per i minorenni. Per il grado di appello i procedimenti pendenti presso le Corti di appello a fine 2000 erano 107.649 mentre quelli pendenti presso le Corti di assise di appello erano 572. I procedimenti pendenti presso le Sezioni per i minorenni delle Corti di appello erano invece 832. Quanto alla Corte di Cassazione, al 31 dicembre 2000 risultavano pendenti 13.913 procedimenti ordinari e 15.940 speciali.

I delitti denunciati all'Autorità giudiziaria dalle Forze dell'Ordine costituiscono un importante riferimento per lo studio della criminalità. Essi forniscono indicazioni sull'andamento della così detta criminalità "apparente": quella che emerge dalle denunce dei cittadini e dall'operato delle forze di polizia.

Nel corso dell'anno 2000 i delitti denunciati all'Autorità giudiziaria dalle Forze dell'Ordine sono risultati 2.205.782 con una flessione del 7% circa rispetto all'anno precedente.


Sono stati denunciati, tra l'altro, 766 omicidi volontari e infanticidi, 29.068 lesioni dolose, 2.336 violenze sessuali, 1.367.216 furti, 37.726 rapine, 3.442 estorsioni, 165 sequestri di persona a scopo estorsivo, 33.564 truffe, 17.822 delitti relativi al contrabbando, 34.800 delitti relativi alla produzione ed al commercio di stupefacenti e 3.511 delitti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione (figura 1).

Rispetto all'anno precedente si osserva un aumento dei delitti di violenze sessuali, estorsioni, sequestri di persona a scopo di estorsione, sfruttamento, favoreggiamento, ecc. della prostituzione rispettivamente del 23%, del 12%, del 43% e del 39%. Una flessione si registra invece per gli omicidi e le lesioni dolose, i furti, le rapine, le truffe, il contrabbando e la produzione e il commercio di stupefacenti.

Per il 77% circa del totale dei delitti denunciati al momento della denuncia è risultato ignoto l'autore. Tale percentuale varia comunque sensibilmente a seconda del tipo di delitto. Per i furti essa è pari addirittura al 96% circa, mentre per gli omicidi volontari è pari al 43% circa e per i sequestri di persona a scopo di estorsione al 19% circa.

Occorre sottolineare che l'autore che risulta ignoto al momento della trasmissione della denuncia all'Autorità giudiziaria da parte delle Forze dell'Ordine potrebbe essere individuato in un momento successivo.


Figura 1 - Delitti denunciati all'A.G. dalle FF.OO. – Anno 2000 (composizione percentuale)



Le persone denunciate sono state 657.248 di cui 17.240 (circa il 3%) minorenni. Anche in questo caso la percentuale varia a seconda del tipo di delitto. Il 2% circa degli autori di omicidio volontario avevano meno di 18 anni di età, mentre ciò avveniva per quasi il 17% degli autori di furti in appartamento.

La distribuzione dei delitti sul territorio risulta abbastanza variegata. La regione con il più elevato numero di delitti in generale è la Lombardia (354.200). Seguono il Lazio (269.310), il Piemonte (202.534), la Campania (198.431) e la Sicilia (186.776). La regione con il minor numero di delitti è la Valle d'Aosta (2.951).

Figura 2 - Delitti denunciati all'A.G. dalle FF.OO. per regione – Anno 2000



Ancora una volta si registrano serie geografiche differenti a seconda del tipo di delitto. Gli omicidi volontari sono stati commessi prevalentemente in Campania (163), Sicilia (86), Puglia (84), Calabria (84), Lombardia (83). Le violenze sessuali in Lombardia (375), Lazio (275), Emilia-Romagna (239), Piemonte (210), Sicilia (191). I furti in Lombardia (233.514), Lazio (193.508), Piemonte (122.939), Emilia-Romagna (121.445), Campania (108.359). Le rapine in Campania (9.563), Lombardia (5.780), Sicilia (4.991), Lazio (4.407), Piemonte (3.064).

Nel considerare queste differenze bisogna tuttavia tenere sempre a mente la differente dimensione demografica delle venti regioni italiane.

Per quanto riguarda i delitti denunciati per i quali è iniziata l'azione penale è appena il caso di ricordare che tali dati risentono degli effetti della applicazione della normativa sulla depenalizzazione dei reati minori. I delitti denunciati per i quali è iniziata l'azione penale nel 2000 sono stati 2.563.100, di cui circa l'86% (2.208.552) di autore ignoto. Le persone denunciate rinviate a giudizio sono state 340.234, di cui circa il 14% (46.116) femmine, circa il 19% (65.708) stranieri e circa il 5% (17.535) minorenni. Per gli stranieri la componente minorenni ha un peso simile (6% circa) a quello relativo al complesso dei rinvii a giudizio.

I delitti contro il patrimonio (1.887.756) sono risultati essere quelli maggiormente presenti nel circuito penale, in particolare i furti, i danneggiamenti, la ricettazione, le rapine, le truffe. Un'altra componente rilevante è costituita dai delitti contro l'economia e la fede pubblica (228.987), in particolare le falsità in atti e persone. Importante è anche il peso dei delitti contro la persona (304.240), soprattutto in considerazione della gravità di alcuni di tali delitti. In particolare nella categoria si evidenziano numericamente le lesioni dolose e colpose, le violenze e minacce, le ingiurie e diffamazioni.

A partire dal gennaio 2000 è entrata in vigore la versione ristrutturata dell'indagine Istat sulla criminalità dei minorenni che ha garantito una razionalizzazione del processo di rilevazione dei dati, la raccolta di un maggior numero di informazioni e la disponibilità delle notizie ad un livello territoriale maggiormente disaggregato. Con l'indagine vengono rilevati i minorenni denunciati per delitto il procedimento a carico dei quali è stato definito, con archiviazione o inizio di azione penale, nell'arco dell'anno considerato. Vengono inoltre rilevati i minorenni ignoti presunti autori di delitto denunciati presso le Procure dei Tribunali per i minorenni. Le cifre riportate nelle tavole relative contenute nel presente Annuario si riferiscono pertanto non solamente a minori denunciati nell'anno 2000, ma anche a minori denunciati in anni precedenti il cui procedimento a carico è stato definito dalle Procure nell'anno 2000. I medesimi dati d'altro canto non comprendono i minori denunciati nel corso dell'anno 2000 il cui procedimento a carico non è approdato a definizione entro la fine dell'anno stesso.

Nel corso del 2000 sono state denunciate alle Procure per i minorenni 41.062 persone di cui 2.099 ignote. Dei 38.963 minorenni noti denunciati circa il 18% (6.944) erano femmine, circa il 23% (9.124) erano stranieri, circa il 18% (7.106) sono risultati non imputabili perché aventi età inferiore ad anni 14 al momento del delitto. Le nazionalità maggiormente presenti tra i minorenni stranieri denunciati per delitto sono state quella jugoslava (2.353 unità), marocchina (1.475), albanese (1.111), rumena (875), slovena (697), croata (500) e bosniaca (402). I minori provenienti dall'area balcanica sono risultati dedicarsi prevalentemente ai delitti contro il patrimonio, in particolare ai furti, mentre quelli di provenienza africana ai delitti inerenti la produzione e lo spaccio di stupefacenti.

Il numero dei condannati per delitto nel 2000 è stato pari a 308.300. Il 18% circa (56.849) di essi sono femmine ed il 19% circa (58.829) stranieri. La distribuzione per età al delitto dei condannati evidenzia in generale un addensamento nelle classi di età centrali, tanto per i maschi quanto per le femmine.

I condannati per contravvenzione nel 2000 sono stati 97.210, di cui circa il 13% (12.559) femmine ed il 12% (11.421) stranieri.

I dati relativi ai suicidi e ai tentativi di suicidio derivano dalle risultanze di una rilevazione eseguita a cura del Ministero dell'Interno a livello di singolo evento. L'analisi delle variabili considerate quali il sesso, l'età, il movente, il mezzo di esecuzione, ecc. fornisce indicazioni utili per valutare gli aspetti sociali connessi a tale problematico fenomeno che nel corso del 2000

ha fatto registrare 3.096 casi di suicidio e 3.352 di tentato suicidio, rispettivamente con un incremento del 3% e una flessione del 2% circa rispetto all'anno precedente. Per i suicidi ma soprattutto per i tentativi di suicidio si tratta nella maggior parte dei casi di adulti con titolo di studio medio-basso, ritirati dal lavoro o anche occupati nel terziario con posizioni professionali di livello anch'esso medio-basso. Nel considerare queste caratteristiche non bisogna tuttavia dimenticare il diverso peso di tali differenti categorie sul totale della popolazione. Il movente in genere è rappresentato dalle condizioni di malattia fisica o psichica del suicida, o da motivi di tipo affettivo. Impiccagione e precipitazione costituiscono i mezzi prevalentemente usati dai suicidi, mentre l'avvelenamento e l'utilizzo di armi da taglio i mezzi utilizzati prevalentemente per i tentativi di suicidio.

2.2 MATERIA PENITENZIARIA

Dall'anno 1999 il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria si è assunto l'incarico di eseguire direttamente le rilevazioni sul movimento e sull'attività dei detenuti e degli internati negli Istituti di prevenzione e pena, sulle loro caratteristiche, e sulla capienza degli Istituti penitenziari. Si è ritenuto opportuno, per una maggiore omogeneità, presentare in maniera disgiunta tali dati, relativi agli Istituti penali per adulti, da quelli relativi agli Istituti penali per i minori, che sono invece forniti dal Dipartimento per la Giustizia Minorile.

Quanto ai dati relativi al movimento di detenuti ed internati negli Istituti di prevenzione e di pena occorre specificare che le voci "entrati ed usciti" si riferiscono non ai soggetti, ma agli eventi relativi agli ingressi ed alle uscite; vengono inoltre fornite notizie sulla consistenza e lo stato giuridico di detta popolazione nonché sulle strutture degli Istituti penitenziari.

Nel 2000 gli "entrati dallo stato di libertà" negli Istituti penitenziari per adulti sono stati 81.397; di questi circa l'8% (6.518 unità) sono femmine, il 35% (28.621 unità) sono stranieri. La distribuzione per sesso degli entrati stranieri è simile a quella per il complesso degli entrati (le femmine rappresentano circa il 10%). Come emerge dalla figura 3 gli ingressi di stranieri hanno riguardato prevalentemente appartenenti al continente africano (marocchini, tunisini, algerini e, in misura minore, nigeriani e senegalesi). Ragguardevoli comunque anche i contingenti di appartenenti ai Paesi europei non facenti parte dell'U.E. (albanesi, rumeni, jugoslavi) e, in misura molto più contenuta, di sudamericani (soprattutto colombiani peruviani e cileni).

Se si considerano però le sole femmine (figura 4) la distribuzione degli ingressi di appartenenti ai diversi raggruppamenti di Paesi risulta differente. Sono gli altri Paesi europei a rappresentare la quota maggiore di entrate (si tratta soprattutto di jugoslave, rumene, albanesi e croate). Seguono in ordine di importanza numerica le entrate provenienti dall'Africa (prevalentemente nigeriane) e dall'America Meridionale (soprattutto colombiane).

Figura 3 – Ingressi di adulti di cittadinanza straniera dallo stato di libertà per raggruppamenti di Paesi di provenienza – Anno 2000 (composizione percentuale)





Figura 4 – Ingressi di femmine adulte di cittadinanza straniera dallo stato di libertà per raggruppamenti di Paesi di provenienza – Anno 2000 (composizione percentuale)



I detenuti presenti negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti al 31 dicembre 2000 erano 54.039. La presenza femminile si attestava sulle 2.316 unità, pari a circa il 4% del totale dei presenti. Si trattava nella maggior parte dei casi (57% circa) di celibi e nubili (si veda la figura 5) con titolo di studio medio-basso (pari o inferiore alla licenza media in quasi il 77% dei casi – figura 6). A questo proposito vale però la pena di ricordare come queste caratteristiche siano quelle rilevate al momento dell'ingresso del detenuto, che raramente vengono aggiornate in seguito a eventuali variazioni intercorse successivamente.

Figura 5 – Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti per stato civile – Anno 2000 (composizione percentuale)





Figura 6 – Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti per titolo di studio – Anno 2000 (composizione percentuale)



Esaminando il numero dei presenti alla fine dell'anno distinti per posizione giuridica, i condannati erano 29.293; essi rappresentavano, alla fine del 2000, circa il 54% dei presenti. La

percentuale dei tossicodipendenti presenti alla fine dell'anno 2000 sul totale dei detenuti è risultata pari al 27%: in termini assoluti si tratta di 14.440 unità, di cui solo una minima parte (5% circa) erano femmine, mentre il 27% circa erano stranieri.

Riguardo alle attività dei detenuti i presenti lavoratori sono risultati 12.805, di cui la maggior parte alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria (87% circa), nel settore dei servizi. I detenuti iscritti a corsi scolastici sono stati 9.294, quelli iscritti a corsi professionali 3.948.

L'indicatore di affollamento delle carceri, dato dal rapporto tra il numero dei detenuti presenti e i posti letto a disposizione (capienza effettiva) per il 2000 è stato pari a 1.265‰ a livello nazionale, con situazioni territoriali però molto eterogenee tra di loro tanto che, per una più corretta valutazione di tale misura, sarebbe necessaria un'analisi dettagliata dei singoli istituti.

La legislazione penale vigente riserva ai minori un'attenzione particolare. Per essi la misura della detenzione è destinata a rivestire carattere residuale, privilegiandosi piuttosto altre misure che favoriscano la riabilitazione del soggetto, quali ad esempio il reinserimento in famiglia o l'inserimento in comunità. Per questo motivo per i minori ha maggiore significato il dato sugli ingressi nelle diverse strutture in un determinato periodo, piuttosto che quello sui presenti ad una certa data, che risulta piuttosto variabile e legato a fattori contingenti (permessi, ricoveri, ecc.). Per fornire un quadro più completo dei minorenni che entrano in contatto con la giustizia penale minorile, attraverso i suoi servizi, è opportuno considerare inoltre dati non soltanto sugli ingressi o le presenze negli Istituti penali minorili (I.P.M.), ma anche sul transito dei minori nei Centri di prima accoglienza (C.P.A.) e su coloro che sono presi in carico dagli Uffici di servizio sociale (U.S.S.M.) o collocati in comunità.

Nel 2000 gli ingressi nei Centri di prima accoglienza, strutture attraverso le quali transita una parte dei minorenni arrestati o fermati, sono stati 3.994 di cui 875 (22% circa) relativi alla componente femminile e 2.250 (56% circa) alla componente straniera. Le minorenni straniere hanno rappresentato circa il 93% del totale degli ingressi femminili ed il 36% circa del totale degli ingressi di stranieri.

Confrontando il dato degli ingressi dei minori con i reati ad essi attribuiti si hanno 1,1 imputazioni di reato per ogni minore accolto. Analizzando le imputazioni per i singoli reati si evince che il maggior numero di esse ha riguardato, per i minori italiani, reati contro il patrimonio (che rappresentano circa il 65% del totale) ed in particolare il furto aggravato (che rappresenta il 28% circa), seguiti dalle violazioni della legge sugli stupefacenti (22%) e, solo in misura minore, da quelle relative a reati contro la persona (6%). Per i minorenni stranieri la stragrande maggioranza delle imputazioni ha riguardato reati contro il patrimonio: il 74% circa del totale, che sale addirittura al 96% circa se ci riferiamo alla sola componente femminile.

Negli Istituti penali minorili nel 2000 sono stati registrati 1.886 ingressi di minorenni, di cui 381 (il 20% circa) relativi a femmine (figura 7) e 1.107 (il 59% circa) relativi a stranieri (figura 8). L'82% circa degli ingressi è avvenuto per custodia cautelare.

Figura 7 – Ingressi negli I.P.M. per sesso – Anno 2000 (composizione percentuale)





Figura 8 – Ingressi negli I.P.M. per cittadinanza – Anno 2000 (composizione percentuale)



I soggetti presi in carico dagli Uffici di servizio sociale sono stati in prevalenza (91% circa) italiani. Il 10% circa erano nomadi e l'11% circa femmine.

I collocamenti in comunità di minorenni sottoposti a provvedimento penale nel 2000 sono stati 1.178, di cui circa l'8% relativi a femmine.

I dati di cui sopra evidenziano come il lavoro dei Servizi sociali non riesca ad esplicarsi appieno su soggetti in condizione di clandestinità, privi di legami familiari e sociali quali risultano la maggioranza dei ragazzi stranieri che entrano nel circuito della giustizia minorile.

Interesse rivestono anche i dati relativi al transito nei Servizi della Giustizia minorile di minori che fanno uso di sostanze stupefacenti. Nel 2000 sono transitati nei C.P.A., negli I.P.M., negli U.S.S.M. e nelle Comunità 1.128 soggetti che sono risultati assuntori di sostanze stupefacenti. Si tratta per la stragrande maggioranza dei casi (82% circa) di assuntori di cannabis.

AVVERTENZE

L'impostazione del presente volume corrisponde, in linea di massima, a quella delle edizioni precedenti salvo sostanziali modifiche apportate alla presentazione dei dati sulle statistiche dei minorenni denunciati presso le procure per effetto della modifica, a partire dall'anno 2000, della metodologia di rilevazione che, tra l'altro, ha consentito una attribuzione più specifica dei delitti al singolo minorenne in caso di inizio dell'azione penale.

Si è provveduto, inoltre, ad ampliare ed aggiornare il contenuto informativo di alcune tavole riguardanti le statistiche processuali e quelle penitenziarie.

I dati in materia penale vengono trasmessi dall'Ufficio Statistica del Ministero della giustizia, dalle Procure della repubblica e dal Casellario giudiziale centrale, quelli della delittuosità dalle Questure, dai Comandi dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza, e successivamente assemblati dalle singole Prefetture, ed infine quelli in materia penitenziaria dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per la detenzione degli adulti e dal Dipartimento per la giustizia minorile per la detenzione minorile.

I dati statistici sono riportati per distretti di Corte di appello, per Regioni e per Province.

Nel prospetto che segue sono elencati i distretti di Corte di appello e le circoscrizioni amministrative in essi compresi; per eventuali confronti fra Regioni e distretti di Corte di appello è da tenere presente che la circoscrizione territoriale regionale non sempre coincide con quella giudiziaria; infatti alcuni distretti di Corte di appello comprendono, oltre ai comuni della rispettiva regione, anche qualche comune o addirittura – come nel caso della Liguria – una intera provincia di una regione finitima.

Distretti di Corte di appello	Regioni e province corrispondenti	Popolazione dei distretti di Corte di appello al 31.12.2000	Regioni	Popolazione delle regioni al 31.12.2000
Torino	Piemonte e Valle d'Aosta	4.410.320	Piemonte Valle d'Aosta	4.289.731 120.589
Milano Brescia	Milano, Como, Varese, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi Brescia meno 2 comuni, Bergamo Cremona, Mantova	6.322.814 2.798.403	Lombardia	9.121.714
Trento Bolzano (Sez.)	Trento e 2 comuni prov. Brescia Bolzano	478.356 465.264	Trentino-A. Adige	943.123
Venezia Trieste	Veneto e 1 comune prov. Pordenone Friuli-Venezia Giulia meno 1 comune prov. Pordenone	4.541.278 1.188.169	Veneto Friuli-V. Giulia	4.540.853 1.188.594
Genova Bologna Firenze Perugia Ancona Roma L'Aquila Campobasso Napoli	Liguria e prov. Massa-Carrara Emilia-Romagna Toscana meno prov. Massa-Carrara Umbria Marche e 1 comune prov. Teramo Lazio e 5 comuni prov. Caserta Abruzzo meno 1 comune prov. Teramo Molise Napoli, Avellino, Benevento, Caserta meno 5 comuni	1.820.391 4.008.663 3.348.229 840.482 1.470.537 5.314.661 1.279.941 327.177 4.677.421	Liguria Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise	1.621.016 4.008.663 3.547.604 840.482 1.469.195 5.302.302 1.281.283 327.177
Salerno Bari Lecce Taranto (Sez.) Potenza Catanzaro Reggio di Calabria Palermo Messina Caltanissetta	Salerno Bari, Foggia Lecce, Brindisi Taranto Basilicata Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia Reggio di Calabria Palermo, Agrigento, Trapani Messina meno 3 comuni Caltanissetta meno 1 comune, Enna più 1 comune prov. Messina	1.092.464 2.272.900 1.226.736 586.972 604.807 1.473.224 570.064 2.133.288 666.003 439.035	Campania Puglia Basilicata Calabria	5.782.244 4.086.608 604.807 2.043.288
Catania Cagliari Sassari (Sez.) ITALIA	Catania, Ragusa, Siracusa, 2 comuni prov. Messina e 1 prov. Caltanissetta Cagliari, Oristano, 68 comuni prov. Nuoro Sassari, Nuoro meno 68 comuni	1.838.374 1.058.322 589.722 57.844.017	Sicilia Sardegna ITALIA	5.076.700 1.648.044 57.844.017

SEGNI CONVENZIONALI

Nelle tavole della presente pubblicazione sono adoperati i seguenti segni convenzionali:

- Linea (-)* quando il fenomeno non esiste oppure quando il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati
- Quattro punti (....)* quando il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono per qualsiasi ragione;
- Due punti (..)* per i numeri, assoluti o relativi, che non raggiungono la metà della cifra significativa dell'ordine minimo considerato (migliaio; milione; 0,01; 0,001; ecc.).

RIPARTIZIONI TERRITORIALI

Nord-Centro

Italia Nord-Occidentale comprende: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria;

Italia Nord-Orientale comprende: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;

Italia Centrale comprende: Toscana, Umbria, Marche, Lazio.

Mezzogiorno

Italia Meridionale comprende: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;

Italia Insulare comprende: Sicilia, Sardegna.

DATI RETTIFICATI

I dati contenuti in precedenti pubblicazioni, che non concordano con quelli del presente volume, si intendono rettificati.

PARTE 1

Materia penale – Anno 2000

La materia penale comprende:

- a) la statistica processuale penale;
- b) la statistica della criminalità;
- c) la statistica della delittuosità;
- c) la statistica degli imputati condannati;
- d) la statistica processuale penale militare.

a) La statistica processuale penale riguarda l'insieme dei procedimenti attraverso i quali si svolge l'attività degli organi della giustizia penale. I dati evidenziano il movimento dei procedimenti sopravvenuti, esauriti e pendenti presso l'Autorità giudiziaria.

b) La statistica della criminalità esamina i fatti costituenti violazione delle leggi penali e le persone responsabili di tali violazioni. I dati riguardano i delitti per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale¹.

È da tenere presente che, nel caso di persona denunciata per più reati, l'autore viene preso in considerazione con riferimento al delitto per il quale è prevista dal Codice penale e dalle altre leggi la pena più grave. I delitti relativi sono quelli previsti dal Codice penale e da altre leggi denunciati alla Magistratura ordinaria (Procure della Repubblica), compresa quella per minorenni. Restano pertanto esclusi l'infrazione qualificata come contravvenzione nonché i delitti denunciati a magistrature diverse da quella ordinaria.

I dati sono desunti direttamente dal sistema informativo per la gestione dei procedimenti in funzione presso gli Uffici giudiziari (Re.Ge.). L'adozione di questa nuova metodologia, che ha permesso la trasmissione dei dati direttamente su supporto informatico, ha comportato variazioni dal punto di vista qualitativo e quantitativo che potrebbero riflettersi sul confronto con i dati relativi a periodi precedenti. A tale proposito si deve anche considerare che a partire dall'anno 2000, per effetto di quanto previsto dalla L. 25 giugno 1999 n.205 e dal successivo D.L.vo 30 dicembre 1999 n.507, sono state depenalizzate diverse tipologie di reati minori, tra le quali assume una significativa rilevanza quantitativa il delitto di emissione di assegni a vuoto.

c) La statistica della delittuosità ha per oggetto tutte le denunce per fatti delittuosi presentate all'Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza. I dati riguardano i delitti ed i loro autori con riferimento al momento della comunicazione all'Autorità giudiziaria da parte delle forze dell'ordine. I delitti relativi sono quelli previsti dal Codice Penale e dalle altre leggi; sono escluse le contravvenzioni nonché i delitti denunciati alla suddetta Autorità da altri pubblici ufficiali e da privati. L'esclusione di questi ultimi delitti e il diverso momento della rilevazione costituiscono alcuni degli elementi per cui non è possibile porre a raffronto i dati in questione con quelli relativi alla statistica della criminalità.

d) La statistica degli imputati condannati riguarda l'insieme degli individui condannati in qualsiasi fase o tipo di giudizio, con riferimento al momento in cui, divenuto irrevocabile il provvedimento di condanna, viene iscritto al Casellario giudiziario centrale.

Dal 1996 i dati si riferiscono ai condannati per reati (delitti e contravvenzioni) tentati o consumati, previsti dal Codice Penale e dalle altre leggi, iscritti presso il Casellario giudiziale centrale. Negli anni precedenti la rilevazione riguardava anche i prosciolti, era limitata ai soli delitti ed era condotta presso le Cancellerie degli uffici giudiziari giudicanti.

È da evidenziare che, in caso di concorso di delitti, il condannato viene preso in considerazione con riferimento al delitto per il quale è prevista dal Codice penale e dalle altre

¹ Ai fini statistici l'azione penale si considera iniziata: 1) nel caso di delitti di autori noti quando si provvede ad imputazione formale della persona sottoposta ad indagini preliminari, ai sensi dell'art. 405 C.p.p.; 2) nel caso di delitti di autori ignoti quando si dà luogo alla rubricazione del reato nel "Registro ignoti".

leggi la pena più grave; nel caso invece di concorso di contravvenzioni, il condannato viene classificato in base alla prima contravvenzione iscritta nel Casellario.

In presenza infine di più reati non in concorso tra di loro, l'individuo figura tante volte per quante sentenze irrevocabili di condanna a suo carico sono state pronunciate nel periodo considerato. Gli individui che, in un medesimo procedimento, sono stati condannati per delitto e per contravvenzione figurano fra i condannati per delitto.

- e) La statistica processuale penale militare riguarda il movimento dei procedimenti ed i principali provvedimenti emessi all'Autorità giudiziaria militare.

CLASSIFICAZIONE DEI DELITTI

I delitti sono stati classificati, nelle tavole statistiche, secondo i seguenti livelli di aggregazione:

a) *Classificazione analitica* – Nella Tabella A sono indicati singolarmente tutti i delitti previsti dal Codice Penale e da altre leggi, che figurano nelle tavole statistiche col massimo livello di analisi.

b) *Classificazione aggregata* – Prevede l'aggregazione dei delitti secondo lo schema della Tabella B ed è utilizzata nelle tavole statistiche con minor livello di analisi.

Tabella A – Classificazione analitica ^(a)

N. D'ORDINE DELITTI

1	Strage
2	Omicidio volontario consumato
2bis	Omicidio volontario tentato
4	Infanticidio
5	Omicidio del consenziente
5bis	Omicidio del consenziente tentato
6	Omicidio preterintenzionale
9	Morte come conseguenza di altro delitto
10	Omicidio colposo
11	Percosse
12	Lesioni personali volontarie
16	Lesioni personali colpose
16bis	Lesioni come conseguenza di altro delitto
18	Rissa
19	Abbandono di persone minori o incapaci
21	Istigazione o aiuto al suicidio
22	Omissione di soccorso
23	Violenza privata
24	Minaccia
25	Sequestro di persona
26	Violazione di domicilio
27	Riduzione in schiavitù
28	Tratta e commercio di schiavi
29	Alienazione e acquisto di schiavi
31	Arresto illegale
32	Indebita limitazione di libertà personale
33	Abuso di autorità contro arrestati o detenuti
34	Perquisizione e ispezione personali arbitrarie
35	Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato
36	Stato d'incapacità procurato mediante violenza
37	Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale
37bis	Interferenze illecite nella vita privata
37ter	Accesso abusivo a sistemi informatici
37quater	Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
38	Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
39	Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
39bis	Installazione di apparecchiature atte a intercettare od impedire telecomunicazioni
39ter	Falsificazione, alterazione, soppressione del contenuto di telecomunicazioni
39quater	Intercettazione, interruzione o falsificazione di comunicazioni informatiche
40	Rivelazione del contenuto di corrispondenza
41	Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
42	Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

^(a) I numeri d'ordine mancanti si riferiscono ad articoli del Codice penale abrogati.

43	Rivelazione del contenuto di documenti segreti
44	Rivelazione di segreto professionale
45	Rivelazione di segreti scientifici o industriali
45bis	Comunicazioni e conversazioni non telegrafiche o telefoniche
46	Ingiuria
47	Diffamazione
48	Bigamia
51	Violazione degli obblighi di assistenza familiare
52	Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli
53	Induzione al matrimonio mediante inganno
54	Incesto
55	Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica
56	Supposizione o soppressione di stato
57	Alterazione di stato
58	Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto
59	Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
60	Sottrazione consensuale di minorenni
61	Sottrazione di persone incapaci
64	Violenza sessuale di gruppo
65	Violenza sessuale
66	Atti sessuali con minorenne
67	Corruzione di minorenne
67bis	Prostituzione minorile
67ter	Pornografia minorile
67quater	Detenzione materiale pornografico attraverso sfruttamento minori
67quinquies	Turismo finalizzato allo sfruttamento e prostituzione minori
68	Istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione (L. 20.2.58, n. 75)
72	Atti osceni
73	Pubblicazioni e spettacoli osceni
79	Interruzione colposa della gravidanza (art. 17 legge 194 del 22/5/1978)
81	Interruzione della gravidanza di donna non consenziente (art. 18 legge 194 del 22/5/1978)
83	Interruzione della gravidanza ex art. 19 legge 194 del 22/5/1978
84	Interruzione della gravidanza ex artt. 20 e 21 legge 194 del 22/5/1978
90,93	Furto
91	Furti punibili a querela dell'offeso
92	Sottrazione di cose comuni
94	Rapina
94bis	Rapina tentata
96	Estorsione
96bis	Estorsione tentata
96ter	Illecito profitto realizzato tramite associazione di tipo mafioso
97	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
97bis	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione tentato
98	Invasione di terreni o edifici
99	Danneggiamento
99bis	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici
101	Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo
104	Usurpazione
105	Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi
106	Turbativa violenta del possesso di cose immobili
107	Ingresso abusivo nel fondo altrui
108	Uccisione e danneggiamento di animali altrui
109	Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
110	Truffa
110bis	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
110ter	Frode informatica
111	Appropriazione indebita
112	Ricettazione
112bis	Riciclaggio
112ter	Impiego di denaro di provenienza illecita
113	Insolvenza fraudolenta
114	Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona
115	Circonvenzione di persone incapaci
116	Usura
116bis	Usura impropria
117	Frode in emigrazione
118	Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito

119	Frode nell'esercizio del commercio
120	Vendita di sostanza alimentari non genuine come genuine
121	Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali – Sabotaggio
122	Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni del magistrato del lavoro
123	Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione
124	Diffusione di una malattia delle piante o degli animali
125	Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio
125bis	Manovre speculative su merci
127	Serrata e sciopero per fini non contrattuali
128	Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero
129	Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta
130	Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci
131	Boicottaggio
132	Turbata libertà dell'industria o del commercio
132bis	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
133	Frodi contro le industrie nazionali
134	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
135	Incendio
136	Danneggiamento seguito da incendio
136bis	Incendio boschivo
137	Attentati alla sicurezza dei trasporti
138	Commercio di sostanze alimentari nocive
139	Delitti colposi di danno
140	Inondazione, frana o valanga
141	Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga
142	Naufragio, sommersione o disastro aereo
143	Danneggiamento seguito da naufragio
144	Disastro ferroviario
145	Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento
146	Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni
147	Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi
148	Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti
149	Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni
150	Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
151	Epidemia
152	Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
153	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
154	Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute
155	Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
156	Commercio o somministrazione di medicinali guasti
157	Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica
158	Produzione, vendita, acquisto, ecc. di stupefacenti
158bis	Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
159	Induzione all'uso di sostanze stupefacenti
159bis	Altri delitti sugli stupefacenti
160	Delitti colposi di pericolo
161	Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
162	Delitti colposi contro la salute pubblica (di cui ai nn. da 151 a 157)
163	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
164	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
165	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
166	Alterazione di monete
167	Falsificazione, alterazione, ecc. delle carte di pubblico credito
168	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
169	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
170	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
171	Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto
172	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
173	Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto
174	Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati
175	Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta
176	Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto
177	Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e

	uso di tali sigilli e strumenti contraffatti
178	Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione
179	Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione
180	Uso abusivo di sigilli e strumenti vari
181	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali
182	Introduzione nello Stato di commercio di prodotti con segni falsi
183	Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
184	Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
185	Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti
186	Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
187	Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
188	Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
189	Falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici, ecc.
192	Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
193	Uso di atto falso
194	Falsità in registri e notificazioni
195	Falsità in scrittura privata
196	Falsità in foglio firmato in bianco (atto privato)
197	Falsità in foglio firmato in bianco (atto pubblico)
198	Falsità in foglio firmato in bianco diverse dalle precedenti
199	Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
204	Falsità in testamento olografo, cambiale, ecc. ed uso di tali atti
204bis	Falsità in documenti informatici
207	Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico
208	Sostituzione di persona
209	Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati
210	Usurpazione di titoli o di onori
211	Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
212	False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
213	Istigazione di militari a disobbedire alle leggi
214	Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica
215	Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate
216	Attentati contro la integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato
217	Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano
218	Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano
219	Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra
220	Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra
221	Corruzione del cittadino da parte dello straniero
222	Favoreggiamento bellico
223	Somministrazione al nemico di provvigioni
224	Partecipazione a prestiti a favore del nemico
225	Commercio col nemico
226	Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra
227	Frode in forniture in tempo di guerra
228	Distruzione o sabotaggio di opere militari
229	Agevolazione colposa
230	Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato
231	Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato
232	Spionaggio politico o militare
233	Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione
234	Agevolazione colposa
235	Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio
236	Rivelazione di segreti di Stato
237	Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione
238	Utilizzazione dei segreti di Stato
239	Infedeltà in affari di Stato
240	Disfattismo politico
241	Disfattismo economico
242	Favoreggiamento, sabotaggio, spionaggio, ecc. (delitti da 222 a 241) commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato a fine di guerra con lo Stato italiano
243	Attività antinazionale del cittadino all'estero
244	Associazioni sovversive
244bis	Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
245	Associazioni antinazionali
246	Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale

247	Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale
248	Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale
249	Accettazione di onorificenze o utilità di uno Stato nemico
250	Attentato contro il Presidente della Repubblica
251	Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica
252	Lesà prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica
253	Attentato per finalità terroristiche o di eversione
253bis	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
256	Attentato contro la Costituzione dello Stato
257	Insurrezione armata contro i poteri dello Stato
258	Devastazione, saccheggio e strage
259	Guerra civile
260	Usurpazione di potere politico o di comando militare
261	Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero
262	Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali
263	Vilipendio alla nazione italiana
264	Vilipendio alla bandiera o altro emblema dello Stato
265	Attentato contro i diritti politici del cittadino
266	Attentato contro i Capi di Stati esteri
267	Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri
268	Offesa all'onore dei Capi di Stati esteri
269	Offese contro i rappresentanti di Stati esteri
270	Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero
271	Istigazione a commettere alcuno dei delitti di cui ai numeri da 213 a 264
272	Pubblica istigazione e apologia
273	Cospirazione politica mediante accordo
274	Cospirazione politica mediante associazione
275	Banda armata: formazione e partecipazione
276	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
277	Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
278	Resistenza a un pubblico ufficiale
279	Oltraggio a un pubblico ufficiale
280	Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
281	Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
282	Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
283	Oltraggio a un magistrato in udienza
284	Oltraggio a un pubblico impiegato
285	Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni
286	Peculato
287	Peculato mediante profitto dell'errore altrui
287bis	Malversazione a danno dello Stato
289	Concussione
290	Corruzione per un atto di ufficio
291	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
291bis	Corruzione in atti giudiziari
292	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
293	Responsabilità del corruttore
294	Istigazione alla corruzione
295	Omissione o rifiuto di atti d'ufficio
296	Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro
297	Abusivo esercizio di una professione
298	Abuso di ufficio in casi non previsti specificamente dalla legge
300	Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio
301	Rivelazione di segreti di ufficio
302	Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità
303	Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
305	Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
306	Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di una interruzione di un pubblico servizio
308	Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose pignorate o sequestrate
309	Millantato credito
310	Usurpazione di funzioni pubbliche
311	Violazione di sigilli
312	Agevolazione colposa
313	Violazione della pubblica custodia di cose
314	Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro
315	Turbata libertà degli incanti

316	Astensione dagli incanti
317	Inadempimento di contratti di pubbliche forniture
318	Frode nelle pubbliche forniture
319	Simulazione di reato
320	Calunnia
321	Falsa testimonianza
322	Favoreggiamento personale
323	Favoreggiamento reale
324	Evasione
325	Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
326	Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
327	Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
328	Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio
330	Omessa denuncia di reato da parte del cittadino
331	Omissione di referto
332	Rifiuto di uffici legalmente dovuti
333	Autocalunnia
334	Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione
335	Falso giuramento della parte
335bis	False informazioni al P.M. e alla Polizia giudiziaria
336	Falsa perizia o interpretazione
337	Frode processuale
337	False dichiarazioni in atti all'Autorità giudiziaria
338	Subornazione
339	Patrocinio o consulenza infedele
340	Patrocinio o consulenza a favore di parti contrarie
341	Millantato credito del patrocinatore
342	Procurata evasione
343	Colpa del custode
344	Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
344bis	Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
344ter	Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie
345	Inosservanza di pene accessorie
346	Procurata inosservanza di pena
347	Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive
348	Sfida a duello
349	Portatori di sfida
350	Uso delle armi in duello
352	Duellante estraneo al fatto
353	Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello
354	Provocazione al duello per fine di lucro
355	Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico
356	Occultamento di cadavere
357	Vilipendio della religione dello Stato
358	Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone
359	Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose
360	Delitti contro i culti ammessi nello Stato
361	Violazione di sepolcro
362	Vilipendio delle tombe
363	Turbamento di un funerale o servizio funebre
364	Vilipendio di cadavere
365	Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere
366	Uso illegittimo di cadavere
367	Istigazione a delinquere
368	Associazione per delinquere
368bis	Associazione di tipo mafioso
368ter	Scambio elettorale politico-mafioso
369	Istigazione a disobbedire alle leggi
370	Assistenza agli associati
371	Devastazione e saccheggio
372	Attentato a impianti di pubblica utilità
373	Pubblica intimidazione
374	Emissione di assegni a vuoto ^(b)
375	Bancarotta fraudolenta

^(b) Nei soli casi previsti dall'art. 7 della Legge 15.12.90 n. 386 così come sostituito dall'art. 32 del D. L.vo 30.12.99 n. 507.

376	Bancarotta semplice
377	Contrabbando merci
378	Contrabbando tabacchi
379	Omissione di soccorso (nuovo Codice della strada)
380	Delitti previsti dalle leggi speciali su uso e detenzione di armi
381	Evasione fiscale e contributiva
382	Omesso versamento ritenute previdenziali
383	Trasporto abusivo
383bis	Normativa sulle bolle di accompagnamento
384	Riproduzione abusiva di registrazioni fonografiche
385	Depenalizzazione e sanzioni sostitutive (art. 77 legge 689/81)
386	Disposizioni sulla stampa (Legge n.47 dell'8/2/48)
387	T.U. imposte energia elettrica (D.M. 8/7/1924)
388	Compravendita autoveicoli (R.D.L. 15/3/1927, n. 436)
389	Disciplina del fallimento (R.D. 16/3/1942, n. 267, escluse bancarotte)
390	Misure di prevenzione personali (L. 27/12/1956, n. 1423)
391	Imposte di fabbricazione olii minerali (L. 2/6/1939, n. 739)
392	Frodi su olii minerali (L. 2/7/1957, n. 474)
393	Leggi in materia di libretto di lavoro
394	Blocco stradale
395	Leggi in materia di elezioni
396	Partiti politici (Finanziamento)
397	Discriminazione razziale
398	Tutela lavoratori stranieri (L. 943/86)
398bis	Legge sulla privacy (L.675/96)
399	Altri delitti previsti da altre leggi

Tabella B – Classificazione aggregata

N. D'ORDINE DELITTI

1 a 47, 64 a 67	Contro la persona
1 a 10	Contro la vita
1	<i>Strage</i>
2,5	<i>Omicidio volontario consumato</i>
	<i>Omicidio volontario tentato</i>
4	<i>Infanticidio</i>
6	<i>Omicidio preterintenzionale</i>
9,10	<i>Omicidio colposo</i>
11 a 45,	
64 a 67	Contro l'incolumità e la libertà individuale
11	<i>Percosse</i>
12	<i>Lesioni personali volontarie</i>
16	<i>Lesioni personali colpose</i>
18 a 22	<i>Rissa, abbandono d'incapace, ecc.</i>
23 a 45	<i>Violenza privata, minaccia, ecc.</i>
64, 65	<i>Violenze sessuali</i>
66	<i>Atti sessuali con minorenne</i>
67	<i>Corruzione di minorenne</i>
67bis-	
quinqies	<i>Pornografia minorile, ecc.</i>
46, 47	Ingiurie e diffamazioni
48 a 61,68, 72,	
73, 79 a 84	Contro la famiglia, la moralità pubblica e il buon costume
48 a 61	Contro la famiglia
51	<i>Violazione obblighi assistenza familiare</i>
52	<i>Maltrattamenti in famiglia</i>
48, 53 a 61	<i>Bigamia, incesto, ecc.</i>
68, 72, 73	Contro la moralità pubblica e il buon costume
68	<i>Istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione</i>
72	<i>Atti osceni</i>
73	<i>Pubblicazioni e spettacoli osceni</i>
79 a 84	Interruzione della gravidanza ^(c)

^(c) Nei soli casi previsti dagli artt. 17-21 della Legge 22.5.78 n. 194 - Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza - che ha abrogato il titolo X del libro II del C.P. (artt. 545-555: Delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe).

90 a 118	Contro il patrimonio
90 a 93	Furto
94	Rapina
96	Estorsione
97	Sequestro di persona
98 a 109	Danni a cose, animali, terreni, ecc.
110 a 118	Truffa ed altre frodi
110	<i>Truffa, ecc.</i>
111	<i>Appropriazione indebita</i>
112	<i>Ricettazione, ecc.</i>
113 a 118	<i>Insolvenza fraudolenta, ecc.</i>
119 a 212,	
374 a 376	Contro l'economia e la fede pubblica
119 a 134,	
374 a 376	Contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
119	<i>Frode nell'esercizio del commercio</i>
120	<i>Vendita di sostanze alimentari non genuine</i>
121 a 134	<i>Arbitraria invasione di aziende, ecc.</i>
375, 376	<i>Bancarotta</i>
374	<i>Emissione di assegni a vuoto</i>
135 a 162	Contro l'incolumità pubblica
138	<i>Commercio di sostanze alimentari nocive</i>
158, 159	<i>Stupefacenti</i>
163 a 212	Contro la fede pubblica
163 a 174	<i>Falsità in monete</i>
175 a 182	<i>Falsità in sigilli</i>
183 a 212	<i>Falsità in atti e persone</i>
213 a 373	Contro lo Stato, le altre istituzioni sociali e l'ordine pubblico
213 a 276	Contro la personalità dello Stato
277 a 318	Contro la pubblica amministrazione
277 a 285	<i>Violenza, resistenza, oltraggio</i>
286, 287	<i>Peculato</i>
288 a 294	<i>Malversazione, ecc.</i>
295 a 318	<i>Omissione di atti d'ufficio, ecc.</i>
319 a 354	Contro l'amministrazione della giustizia
355 a 366	Contro il sentimento religioso, ecc.
367 a 373	Contro l'ordine pubblico
377 a 399	Altri delitti (Contrabbando, detenzione di armi, altri delitti previsti da leggi speciali)